

*Articolo 2*

Per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1, i prodotti elencati nell'allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine come previsto nell'allegato III del protocollo n. 1 dell'accordo.

Nella casella n. 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti della Namibia in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento (UE) 2017/882».

*Articolo 3*

Il contingente di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

